



COMUNE DI NOVE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLA
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

(CONDONO TARSU)

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 29/09/2009)

SCADENZA
30 DICEMBRE 2009

INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Soggetti interessati	pag. 3
Art. 3 Definizione agevolata dei rapporti tributari	pag. 3
Art. 4 Modalità di accesso alla definizione agevolata	pag. 3
Art. 5 Rateizzazione delle somme da corrispondere	pag. 4
Art. 6 Rigetto dell'istanza	pag. 4
Art. 7 Effetti della definizione	pag. 4
Art. 8 Pubblicità	pag. 4
Art. 9 Norme finali	pag. 5
Art. 10 Entrata in vigore	pag. 5

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato in relazione al principio di buona fede e collaborazione reciproca fra ente e contribuenti previsto dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del Contribuente, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti al 31 dicembre 2008 in materia di Tassa raccolta rifiuti solidi urbani.

Articolo 2 SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) hanno omesso di presentare la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/1993, in relazione agli anni d'imposta dal 2004 al 2008;
 - b) hanno presentato la suddetta denuncia con dati infedeli o inesatti tali da determinare la corresponsione di un tributo inferiore al dovuto, in relazione agli anni d'imposta dal 2004 al 2008.
2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli esattamente individuati dall'art. 10 del vigente Regolamento della TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Articolo 3 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI

1. I soggetti passivi di cui all'art. 2 possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 mediante versamento della sola tassa dovuta e delle relative addizionali senza l'applicazione degli interessi.
2. Per ciascun anno di violazione viene computata una sanzione pecuniaria in misura fissa pari a € 25,00 per l'omessa presentazione della dichiarazione e di € 15,00 per la dichiarazione infedele.
3. Per la categoria delle utenze non domestiche, la maggiore imposta non è dovuta, se la differenza tra superficie denunciata e quella accertabile soggetta a condono non è superiore al 5%. (cinque per cento). L'ufficio tributi provvede ad iscrivere a ruolo le nuove superfici con decorrenza 1° gennaio 2009.

Articolo 4 MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 30/12/2009, mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ente o a mezzo posta con raccomandata

A.R. (nel qual caso fa fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio (allegato al presente regolamento) messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.

2. Successivamente l'ente provvederà a comunicare al contribuente le somme dovute a seguito della medesima istanza mediante raccomandata A.R. stabilendo un termine improrogabile per il versamento.

3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Nove con modulo fornito dagli uffici competenti. Le quote inerenti le addizionali provinciali verranno successivamente riversate dal Comune, tramite procedura contabile, all'ente di competenza.

4. La definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

Articolo 5

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- versamento in un'unica soluzione entro la data comunicata dal Comune quale termine di pagamento;

- versamento rateale in n. 6 rate bimestrali qualora l'importo complessivo della tassa da condonare superi l'importo di € 300,00 (trecento) ed in n. 3 rate mensili qualora l'importo complessivo della tassa da condonare sia inferiore;

La scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima.

2. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente entro il termine che il Comune ha assegnato per il pagamento utilizzando il modello predisposto dall'Ente. Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata l'attestazione di versamento della prima rata.

3. Il mancato pagamento di ogni singola rata, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In questi casi non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art. 6

RIGETTO DELL'ISTANZA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 30/09/2010, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento.

2. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa

comunicazione inviata agli interessati a cura dell'ente a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento della definizione preclude all'amministrazione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti contitolari, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente ai fabbricati oggetto della definizione agevolata ed esclusivamente per gli anni oggetto della medesima.

Art. 8
PUBBLICITA'

1. L'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici, stampa locale ed invio comunicazioni ai soggetti registrati nelle banche dati anagrafiche dell'Ente.

Art. 9
NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.